



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana  
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"  
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776  
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872  
[www.vincimascalucia.edu.it](http://www.vincimascalucia.edu.it)  
E-MAIL [ctic8a300b@istruzione.it](mailto:ctic8a300b@istruzione.it) [ctic8a300b@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a300b@pec.istruzione.it)



## Calci e lesioni

Il Tribunale di Salerno ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento di 80.000 euro in favore di uno studente minorenni che, nel febbraio 2014, riportò gravi lesioni ai genitali durante l'orario scolastico a causa di un calcio ricevuto da un compagno di classe.

La sentenza n. 676/2025, depositata il 14 febbraio scorso, affronta diversi temi: la **responsabilità per colpa in vigilando**, la **legittimazione passiva** nelle controversie risarcitorie e i **limiti temporali** della copertura assicurativa.

### Responsabilità scolastica e onere della prova

Il giudice ha accolto la domanda risarcitoria fondata sull'articolo 2048 del codice civile, che disciplina la **responsabilità dei precettori** per i danni causati dagli allievi durante il tempo in cui sono sotto vigilanza.

La norma introduce una presunzione di responsabilità aggravata a carico degli insegnanti, basata sulla colpa in vigilando: **spetta all'istituzione convenuta dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il verificarsi dell'evento dannoso.**

Nel caso esaminato, l'attore ha provato che l'episodio si verificò "al termine della lezione della terza ora" quando *"l'insegnante si era allontanata dall'aula per rispondere ad una telefonata"*.

Le testimonianze raccolte hanno confermato l'assenza di sorveglianza nel momento dell'incidente, mentre la parte convenuta non ha fornito *"alcun impianto probatorio"* a dimostrazione del caso fortuito, che avrebbe costituito esimente dalla responsabilità.

La circostanza dell'allontanamento del docente ***"sminuisce l'imprevedibilità propria del gesto avvenuto e lascia il margine per determinare la responsabilità"*** del Ministero.

### Legittimazione passiva: solo il Ministero risponde in giudizio

La sentenza ha dichiarato il **difetto di legittimazione passiva** dell'istituto scolastico convenuto, accogliendo l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato.

Il Tribunale ha chiarito che gli istituti scolastici, pur dotati di autonomia amministrativa e contabile, ***"non hanno soggettività giuridica"*** e operano quali meri organi dello Stato in virtù del rapporto di immedesimazione organica.



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana  
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"  
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776  
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872  
[www.vincimascalucia.edu.it](http://www.vincimascalucia.edu.it)  
E-MAIL [ctic8a300b@istruzione.it](mailto:ctic8a300b@istruzione.it) [ctic8a300b@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a300b@pec.istruzione.it)



La motivazione richiama il quadro normativo: dal D.P.R. n. 260/2007 e dall'articolo 16, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 165/2001, emerge che ai dirigenti scolastici, quali dirigenti non generali, non spetta il potere di resistere alle liti, riservato invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. ***“Nelle controversie sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto proprio in ragione della sua natura di organo”***, hanno precisato i giudici citando precedenti giurisprudenziali consolidati.

Gli effetti degli atti compiuti dal personale scolastico si riferiscono direttamente all'amministrazione centrale, non ai singoli plessi.

### Quantificazione del danno e prescrizione della polizza

La **consulenza medico-legale** disposta dal Tribunale ha accertato un danno biologico permanente del 17%, oltre a 20 giorni di inabilità temporanea assoluta e ulteriori 30 giorni di inabilità parziale.

Il giovane subì *“contusione con ematoma del testicolo sinistro”* e fu sottoposto a *“intervento di legatura e sezione vena gonadica sinistra”*, con postumi permanenti che incidono *“sia sulla capacità di generare dell'attore che su varie problematiche”* quotidiane.

**Il risarcimento complessivo è stato liquidato in 80.000 euro, con applicazione di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'illecito.**

Aspetto rilevante per gli operatori è la questione assicurativa: il Tribunale ha dichiarato *“inoperativa la chiamata in manleva”* nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo prescritto il diritto ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile.

La norma prevede un termine prescrizione di **due anni** dal verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto.

Poiché il sinistro avvenne il 25 febbraio 2014 e la chiamata in causa dell'assicurazione fu notificata solo nell'ottobre 2017, *“deve ritenersi inutilmente eluso il termine”* biennale, con conseguente impossibilità per il Ministero di rivalersi sulla polizza stipulata.